

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1025

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FRONZA CREPAZ, PERANI, ALESSI, ARMELLIN, BERTOLI,
BIAFORA, BONSIGNORE, BORRA, BORRI, CACCIA, CIAFFI,
CILIBERTI, CORSI, WILMO FERRARI, FRASSON, GELPI,
GOTTARDO, LUIGI GRILLO, LUCCHESI, LUSETTI, MENSORIO,
NUCCI MAURO, PATRIA, PERRONE, LUIGI RINALDI,
ROJCH, SANESE, SAPIENZA, SAVIO, TEALDI, TORCHIO,
VAIRO, VITI, ZARRO, ZOPPI**

Ulteriori disposizioni per il superamento e l'eliminazione
delle barriere architettoniche

Presentata il 16 giugno 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la legge 9 gennaio 1989, n. 13, recante disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, si è raggiunto un importante traguardo in vista del più efficace inserimento delle persone con *handicap* nel tessuto sociale. La legge, sulla cui approvazione si è registrata la più ampia convergenza di tutte le forze politiche, ha incontrato subito il pieno favore dell'opinione pubblica, che sempre più va sensibilizzandosi ai problemi relativi all'*handicap*.

Peraltro, si sono evidenziate alcune difficoltà interpretative che di fatto ne hanno ridotto la possibilità di applicazione. Per quanto attiene alle possibilità di deroga alle norme vigenti per la realizzazione delle opere di cui all'articolo 1 della legge suddetta, la deroga stessa viene interpretata letteralmente come attinente alle sole distanze. Ciò ha impedito in molti casi l'installazione di impianti di sollevamento. Questi infatti, essendo considerati volume abitabile, pongono problemi non soltanto relativamente alle norme sulle distanze,

ma anche a quelle relative al volume di cubatura concesso dallo strumento urbanistico.

Pertanto, con la presente proposta di legge, con l'articolo 1 viene integrato l'articolo 3 della legge n. 13 del 1989 nel senso che per le innovazioni sugli edifici esistenti, il vano corsa per l'installazione dell'impianto di sollevamento, ai fini della cubatura ammissibile, è considerato volume tecnico.

Questa è, ci pare, semplicemente una esplicitazione necessaria, già ricompresa nella filosofia che ha ispirato tutta la legge n. 13 del 1989.

Tra i vari interventi in essa previsti, particolare rilievo assume la concessione di contributi a fondo perduto per la realizzazione di opere volte al superamento ed all'eliminazione delle barriere negli edifici privati. Tali contributi sono erogati da un « Fondo speciale per l'eliminazione delle barriere architettoniche », istituito presso il Ministero dei lavori pubblici, e ripartiti fra le regioni in proporzione al fabbisogno indicato dalle medesime.

Il fondo è stato dotato di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991. In sede di prima applicazione, la scadenza dei termini previsti per la richiesta dei contributi da parte delle regioni, è stata fissata dalla stessa legge al 29 settembre 1989. A regime, invece, tale scadenza è stata individuata al 30 aprile di ogni anno.

Per il 1989, la dotazione del Fondo — pari a lire 20 miliardi — è stata proporzionalmente ripartita tra le regioni con decreto del 18 dicembre 1989, sulla base di un fabbisogno pari a circa 68 miliardi di lire.

Per il 1990, vi sono state richieste di nuovi contributi, per un totale di circa 35

miliardi di lire. Lo stanziamento relativo (lire 20 miliardi) è stato destinato in parte a soddisfare le richieste rimaste inevase nel 1989 e in parte a soddisfare le nuove esigenze rappresentate dalle regioni.

Per l'anno 1991 il Fondo è rimasto non finanziato.

Per venire incontro alle evidenziate esigenze, con l'articolo 2 dell'allegata proposta di legge si provvede a dotare il Fondo di complessivi 95 miliardi di lire per il triennio 1992-1994, all'uopo utilizzando gli accantonamenti recati dalla legge finanziaria per il 1992 per il Ministero dei lavori pubblici, alla voce: « ulteriore finanziamento della legge 9 gennaio 1989, n. 13, per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati ».

Infine all'articolo 3 vengono rifinanziati gli interventi previsti dall'articolo 29 comma 2, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988) che autorizzava i comuni e le province a contrarre mutui destinati al finanziamento dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche. Le autorizzazioni disposte dal citato articolo 29 della legge finanziaria per il 1988 hanno permesso in molti casi l'efficace intervento delle amministrazioni comunali e provinciali, ma certamente sono risultate insufficienti rispetto al fabbisogno.

Si impone pertanto l'ulteriore intervento in favore dei comuni e delle province, per il quale la legge finanziaria per il 1992 ha disposto l'accantonamento solo per gli anni 1993 e 1994, alla voce « Ulteriore finanziamento dell'articolo 29, comma 2, della legge 11 marzo 1988, n. 67, in materia di eliminazione delle barriere architettoniche (Tabella B, Ministero dell'interno).

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge 13 gennaio 1989, n. 13, è inserito il seguente:

« 1-bis. Per l'istallazione di impianti di sollevamento negli edifici, il relativo vano corsa eccedente la sagoma esistente, ai fini della cubatura ammissibile, è considerato volume tecnico ».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche per gli edifici già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

1. Il Fondo speciale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati, istituito dall'articolo 10 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, è ulteriormente alimentato con la somma di lire 20 miliardi per l'anno 1992, di lire 35 miliardi per l'anno 1993 e di lire 40 miliardi per l'anno 1994.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Ulteriore finanziamento della legge 9 gennaio 1989, n. 13, per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati ».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 3.

1. Per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 29, comma 2, della legge 11 marzo 1988, n. 67, il Ministro dell'interno può autorizzare i comuni e le province a contrarre mutui quindicennali, nei limiti di cui al comma 2, con la Cassa depositi e prestiti o con Istituti di credito speciale, o sezioni autonome, autorizzati. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per gli affari sociali, da emanarli entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i termini per la presentazione delle domande, nonché i criteri per il relativo esame.

2. Il volume complessivo massimo dei mutui di cui al comma 1, il cui onere è posto a carico del bilancio dello Stato, è correlato alle spese annue di lire 20 miliardi che vengono all'uopo autorizzate per quindici anni a decorrere dal 1993.

3. All'onere di lire 20 miliardi per l'anno 1993 e di lire 40 miliardi per l'anno 1994, derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dell'accantonamento: « Ulteriore finanziamento dell'articolo 29, comma 2, della legge 11 marzo 1988, n. 64, in materia di piani di eliminazione delle barriere architettoniche (rate ammortamento mutui) », iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992.